

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

162 / 2022 del 16/05/2022

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA COMUNE DI LIVIGNO E AREU PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI AREU.

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA COMUNE DI LIVIGNO E AREU PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO DI AREU.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 308/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU:

- è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO – AGGIORNAMENTO DD.GG.RR. N. VI/37434 DEL 17.7.1998, N. VI/45819 DEL 22.10.1999, N. VII/16484 DEL 23.2.2004 E N. VIII/1743 DEL 18.1.2006", ha attuato un processo di riorganizzazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

CONSIDERATO che nell'ambito della predetta riorganizzazione, in base all'analisi dei dati inerenti alle missioni di soccorso sanitario, sono state ridefinite alcune postazioni del Mezzo di Soccorso Avanzato di 2° livello – MSA2 operative nella provincia di Sondrio, prevedendone la dislocazione presso diverse postazioni maggiormente baricentriche rispetto all'area di competenza;

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13.04.2022, il Comune di Livigno ha approvato la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito con AREU, avente ad oggetto l'immobile trilocale sito in località Teola, comprensivo di uno spazio da riservare allo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA1) di AREU e del relativo equipaggio, trasmesso ad AREU per la sottoscrizione (nota prot. AREU n.8030 del 09.05.2022);

VERIFICATO che i locali messi a disposizione dal Comune di Livigno sono stati ritenuti idonei sotto i profili operativi da parte del Direttore dell'AAT 118 SONDRIO di AREU per ospitare la postazione del MSA1 ovvero altro mezzo di soccorso avanzato individuato da AREU ed il relativo equipaggio;

DATO ATTO che le Parti, nell'ambito del contratto di comodato d'uso, hanno definito che:

- il comodatario sostiene tutte le spese per il riscaldamento, energia elettrica, acqua calda e tributi comunali, dietro richiesta scritta dell'ufficio comunale competente, corredata dei relativi conteggi;
- il comodatario è obbligato a restituire l'immobile al Comodante nel medesimo stato

in cui l'ha ricevuto, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;

- la durata del contratto di comodato è fissata in mesi 6 con decorrenza dal 01.05.2022 e contestuale consegna e scadenza il 31.10.2022, con obbligo di restituzione alla scadenza del termine stabilito;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che l'impegno di spesa previsto a carico di AREU relativamente alle utenze e tributi comunali è stimato per € 350,00/mese, per un totale stimato di € 2.100,00 per l'intera durata del contratto;

RITENUTO pertanto, opportuno, per le motivazioni sopra riportate, procedere alla stipula del contratto di comodato d'uso dei locali tra il Comune di Livigno e AREU;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il contratto di comodato d'uso gratuito, allegato e parte integrante del presente provvedimento, tra il Comune di Livigno e AREU, avente ad oggetto l'immobile trilocale sito in località Teola comprensivo di uno spazio da riservare allo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA1) di AREU e del relativo equipaggio, meglio individuato nelle planimetrie allegate al contratto;
2. di stabilire che la durata del contratto è fissata in mesi 6, con decorrenza dal 01.05.2022 e contestuale consegna e scadenza il 31.10.2022, con obbligo di restituzione alla scadenza del termine stabilito;
3. di dare atto che l'impegno di spesa previsto a carico di AREU relativamente alle utenze e tributi comunali, è stimato per € 350,00/mese, per un totale stimato di € 2.100,00 per l'intera durata del contratto, con registrazione al conto n. 30.20.3270 ("ALTRI SERVIZI NON SANITARI") del bilancio dell'esercizio dell'anno 2022;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Migliari Maurizio

Il Direttore Generale Alberto Zoli

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI LIVIGNO	PROVINCIA DI SONDRIO
	CONTRATTO DI COMODATO PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE	
	AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE	
	TRA	
	-IL COMUNE DI LIVIGNO (C.F. 83000850145) rappresentato da Chiara	
	Paggi, nata a Morbegno (SO) il 04.08.1972, Responsabile del Servizio Affari	
	Generali del Comune di Livigno, domiciliata per la carica presso il Comune	
	stesso, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresen-	
	tanza del Comune di Livigno, giusto decreto sindacale n. 41 del 30.11.2021	
	di designazione del responsabile del Servizio Affari Generali, di seguito nel	
	presente atto denominato semplicemente "Comodante"; =====	
	E	
	-AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA con sede legale in Mila-	
	no Viale Monza n.223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal	
	Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Di-	
	rettore Generale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente	
	"Comodatario"; =====	
	PREMESSO	
	- che, con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 13.04.2022 si è	
	stabilito di:	
	a. concedere a titolo di comodato, ai sensi dell'art. 1803 e ss. del C.C.,	
	per le motivazioni e le finalità esposte in narrativa ad AREU	
	l'immobile trilocale di tipo B contraddistinto con il n. 2 sito presso il	

	blocco A in località Teola (allegati 1 e 2) e coi seguenti dati catastali:	
	foglio 41, particella 587, subalterno 2; =====	
	b. determinato in mesi 6, a far data dal 01.05.2022 e fino al 31.10.2022	
	la durata del comodato medesimo, con obbligo di restituzione della	
	stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine stabilito; =====	
	c. dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali di dare	
	esecuzione alla presente deliberazione; =====	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ARTICOLO 1	
	Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, nello stato	
	di fatto e di diritto in cui si trovano, gli immobili di proprietà comunali come	
	nelle premesse descritti. =====	
	Il Comodatario dichiara che il Responsabile della propria Articolazione	
	Aziendale Territoriale (AAT) di Sondrio ha visitato i già menzionati immobili,	
	riconoscendone la conformità delle caratteristiche allo scopo a cui gli stessi	
	devono essere destinati.	
	ARTICOLO 2	
	Ai sensi dell'art. 1803 del C.C. la durata del contratto di comodato è fissata	
	in mesi 6 con decorrenza dal 01.05.2022 e contestuale consegna e scaden-	
	za il 31.10.2022, con obbligo di restituzione alla scadenza del termine stabili-	
	to - o nel caso gli immobili non siano utilizzati per il fine al quale sono stati	
	destinati - nello stato di fatto in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento	
	per effetto dell'uso, pena il risarcimento del danno. Se però, durante il termi-	
	ne convenuto o prima che il Comodatario abbia cessato di servirsene, so-	
	pravviene un urgente e impreveduto bisogno al Comodante, questi ne può	

esigere la restituzione immediata. =====

ARTICOLO 3

Il comodato viene concesso per l'esclusivo perseguimento delle finalità proprie di AREU, la quale si impegna ad utilizzare i locali per tutta la durata del comodato medesimo quale alloggio per il personale reso disponibile dalle 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT 118) di AREU per la copertura della postazione di Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA2) nel territorio del Comune di Livigno ed eventuali accompagnatori esclusivamente in concomitanza con il periodo di servizio del personale stesso. =====

ARTICOLO 4

Il Comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. È fatto espresso divieto al Comodatario di sublocare, in tutto o in parte, gli immobili concessi in comodato e di cedere in qualsiasi forma ad altri il contratto e/o di consentire a terzi, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto in oggetto del presente contratto. È fatto divieto al Comodatario di apportare modifiche ai locali e impianti tutti senza il preventivo consenso scritto del Comodante. I miglioramenti e le addizioni eseguiti dal Comodatario resteranno a favore del Comodante al termine del contratto, senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo, anche se autorizzati. Il Comodante può, in ogni caso, pretendere che il Comodatario ripristini l'unità immobiliare allo stato iniziale a sue spese. Per quanto non espressamente previsto nel presente comodato, si richiama il regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi ad uso abitativo di proprietà comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 16.05.2018, in particolare l'art. 8. =====

ARTICOLO 5

AREU è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata all'interno degli immobili, liberando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'utilizzo degli immobili stessi. =====

Il Comodante non risponde, altresì, in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà e dei valori che venissero lasciati negli spazi concessi. =

AREU è parimenti esonerata da ogni responsabilità per la mancata o scarsa fruizione degli immobili, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. =====

AREU risponde verso il Comune per danni causati per sua colpa o per altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile. =====

ARTICOLO 6

Nessun corrispettivo è dovuto per il presente contratto. =====

Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente contratto, sono a carico del Comodatario le spese necessarie per l'utilizzo degli immobili quali le spese di riscaldamento, energia elettrica, acqua calda e tributi comunali, dietro richiesta scritta dell'ufficio comunale competente corredata dei relativi conteggi, secondo quanto previsto dalla deliberazione di giunta comunale n. 45 del 13.03.2013 come parzialmente modificata dalla deliberazione di giunta comunale n. 53 del 28.03.2013. =====

Sono, altresì, poste a carico del comodatario le spese di pulizia dei locali concessi in comodato. Inoltre, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per manutenzione e gestione ordinaria degli immobili, né a quelle afferenti agli arredi nonché le utenze eventualmente poste in essere.

ARTICOLO 7

Il presente contratto verrà risolto di diritto, senza preavviso, qualora il comodatario utilizzi i locali concessi in comodato per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 3. =====

ARTICOLO 8

Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione e di bolli, sono interamente a carico del comodatario. =====

ARTICOLO 9

In caso di controversie derivanti dall'applicazione o interpretazione del presente contratto di comodato, le parti tenteranno la composizione delle stesse in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Sondrio. =====

ARTICOLO 10

Il presente contratto, per quanto non espressamente pattuito, si intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice civile e qualsiasi modifica potrà essere apportata solo in forma scritta. =====

Livigno, 05.05.2022

Per il Comodante _____ (Contratto sottoscritto digitalmente) =====


Per il Comodatario _____ (Contratto sottoscritto digitalmente) =====

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di aver preso conoscenza di tutte le condizioni del presente contratto e specificatamente approvano il contratto nella sua globalità e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ex art. 1341 c.c.


Per il Comodante _____ (Contratto sottoscritto digitalmente) =====

Per il Comodatario _____ (Contratto sottoscritto digitalmente) =====


PIANTA PIANO TERRA EDIFICIO A



PIANTA PIANO PRIMO EDIFICIO A



PIANTA PIANO PRIMO EDIFICIO A



PIANTA PIANO TERRA EDIFICIO A

